

Allegato "A" a mio atto
Repertorio n.9251/5952

STATUTO

Art. 1 - Denominazione e sede

1.1 - È costituita l'Associazione denominata "ROMA PRO NATURA" d'ora innanzi semplicemente indicata come "Associazione".

1.2 - L'Associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale (APS) ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (in Gazz. Uff., 27 dicembre, n. 300) - Disciplina delle associazioni di promozione sociale.

1.3 - Il presente statuto costituisce l'atto fondamentale della sua istituzione e ne contiene i principi generali e le norme di funzionamento interno, ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche associative.

1.4 - L'Associazione ha la propria sede a Roma, attualmente in via Sardegna 55 e potrà istituire delle sedi territoriali in ciascun municipio e comune in cui è territorialmente e amministrativamente suddiviso il Comune di Roma e la Città Metropolitana di Roma (detta "sede municipale").

Art. 2 - Scopo e durata

2.1 L'Associazione riconosciuta per il suo alto valore culturale e morale, è costituita al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati ed esclusivamente nell'ambito del territorio del Comune di Roma e della Città Metropolitana di Roma.

2.2. L'Associazione persegue come finalità principale la diffusione e divulgazione della conoscenza e il rispetto della natura e dei suoi equilibri per salvaguardare l'ambiente e lo sviluppo sostenibile; la tutela dell'ambiente e delle esigenze biologiche e culturali dell'uomo; la valorizzazione e la protezione delle zone d'interesse naturalistico e/o culturale e delle specie viventi, nonché la programmazione di interventi sull'ambiente; la valorizzazione e la protezione delle zone d'interesse naturalistico e/o culturale e delle specie viventi, nonché la programmazione di ogni intervento sull'ambiente; la difesa della biodiversità nelle sue varie forme quale valore naturale oltre che economico, sociale e culturale.

2.3 Per il raggiungimento delle predette finalità, l'Associazione - attraverso la propria organizzazione territoriale - potrà: pubblicare e divulgare prodotti editoriali, periodici a carattere scientifico e culturale in materia dell'ambiente e curare l'edizione di una propria rivista che provvederà a diffondere tutti gli studi e le ricerche realizzate;

- svolgere attività di formazione delle persone, di ricerca e scambio di informazioni ed esperienze di salvaguardia dell'ambiente;



- organizzare eventi e convegni;
- stipulare convenzioni di qualsiasi tipo con privati o altre organizzazioni;
- fondare e partecipare a altri enti e organismi, nazionali ed internazionali, che perseguono le medesime finalità;
- compiere tutte le operazioni per il conseguimento degli scopi statutari sia nel settore scientifico che di divulgazione e informazione.

2.4 L'Associazione svolgerà tutte attività con l'obiettivo di assicurare utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

2.5 L'Associazione ha durata indeterminata e si scioglie nei casi previsti dalla legge italiana e dal presente statuto.

Art. 3 - Patrimonio ed entrate

3.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da erogazioni, donazioni e lasciti, espressamente destinati al patrimonio.

3.2 Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati, non espressamente destinati al patrimonio;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

3.3 L'Associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui al comma 3.3, lettere b), c), d), e), nonché, per le risorse economiche di cui alla lettera g), della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni

di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile di cui all'articolo 22 della l. 383/2000.

Art. 4 - Esercizio sociale

4.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno

4.2 Entro il 30 maggio di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio conclusosi il 31 dicembre antecedente ed il preventivo per l'esercizio seguente, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 giugno per la definitiva approvazione.

4.3 L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione ed i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

4.4 L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 5 - Associati

5.1 I membri dell'Associazione si impegnano a svolgere attività di volontariato finalizzate al conseguimento dello scopo associativo.

5.2 L'Associato che non avrà presentato per iscritto la propria richiesta di esclusione dall'Associazione entro il 31 dicembre di ogni anno, sarà considerato associato anche per l'anno successivo ed obbligato al versamento della relativa quota associativa annuale, così come determinata dal Consiglio Direttivo.

Art. 6 - Modalità di associazione e perdita della qualità di associato

6.1 I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo che deciderà sull'ammissione a maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi membri.

6.2 L'associato dovrà versare all'atto di ammissione la quota associativa d'ingresso stabilita dal Consiglio Direttivo.

6.3 Il Consiglio Direttivo all'inizio di ogni anno finanziario, fissa la quota associativa d'ingresso, quella annuale di associazione e i termini di pagamento. Ciascun associato è obbligato al versamento della quota annuale di associazione.

6.4 Gli associati hanno diritto di frequentare la sede dell'Associazione, di concorrere al raggiungimento dello scopo associativo nel pieno rispetto delle indicazioni stabilite dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea.

6.5 L'associato che per qualsiasi ragione non faccia più parte dell'Associazione non può vantare diritti di ordine patrimoniale né di altra natura nei confronti dell'Associazione (con riferimento tra l'altro alle quote versate), né può rivendicare alcun compenso per l'opera prestata a qualsiasi titolo, poiché ogni apporto anche economico, è effettuato a



titolo benefico.

Art. 7 - Diritti e doveri degli Associati

7.1 L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, e prevede che le cariche associative siano elettive.

7.2 Ogni associato deve partecipare fattivamente alla vita associativa e aiutare in modo proficuo e collaborativo la crescita e lo sviluppo dell'Associazione.

7.3 Gli associati sono tenuti altresì al rispetto del presente Statuto e degli eventuali regolamenti interni dell'Associazione.

7.4 La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per la morosità, il mancato rispetto delle norme statutarie, violazione dei principi ispiratori dell'Associazione, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo, indegnità e assenza o mancata partecipazione alla vita associativa. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

7.5 Per il perseguimento dei fini istituzionali, l'Associazione si avvale dell'attività prestata dai propri associati la propria in forma volontaria, libera e gratuita

Art. 8 - Assemblea degli Associati

8.1 Gli associati sono convocati in assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il 30 giugno con comunicazione da inviarsi con qualsiasi sistema di trasmissione che garantisca l'effettiva informazione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della convocazione, da inviarsi quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

8.2 L'assemblea deve essere convocata quando ne facciano richiesta scritta un quinto (1/5) degli Associati.

8.3 Le assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei partecipanti. Gli associati deliberano tanto in prima quanto in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti.

8.4 L'assemblea ordinaria delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori, ove richiesto sui ricorsi degli associati esclusi dal Consiglio Direttivo, sul regolamento interno, sul compimento di atti straordinari di amministrazione non rientranti nelle competenze del Consiglio Direttivo, su quant'altro demandato per legge o statuto e sulle questioni demandate dal Consiglio Direttivo.

8.5 Gli associati possono essere convocati in assemblea straordinaria con le medesime modalità dell'assemblea ordinaria.

8.6 L'assemblea straordinaria è competente a deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo, dello statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla nomina dei liquidatori. L'assemblea straordinaria delibera in prima e seconda convocazione con il voto favorevole dei due terzi degli associati. La deliberazione di scioglimento e nomina dei liquidatori deve essere approvata dall'ottanta per cento degli associati sia in prima che in seconda convocazione.

8.7 Gli Associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato. Il medesimo socio non può ricevere più di 2 (due) deleghe. Ogni associato maggiore di età ha diritto di voto. Hanno diritto di intervenire e di votare all'Assemblea i soci in regola con il pagamento della quota associativa.

8.8 L'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede purché nel territorio di Roma. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi dal consigliere più anziano.

8.9 In apertura di ogni assemblea viene nominato tra i presenti un Segretario, il quale redige il verbale, che deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario. L'Assemblea può nominare, occorrendo, uno o più scrutatori. Delle riunioni della assemblea viene redatto, su apposito libro, un verbale firmato dal Presidente, dal segretario ed eventualmente dai nominati scrutatori.

Art. 9 - Consiglio Direttivo

9.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) consiglieri.

9.2 Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni, decorrenti dalla data della nomina, e fino alla nomina dei nuovi componenti operano in regime di proroga per il compimento di soli atti di ordinaria amministrazione. I Consiglieri sono rieleggibili. In caso di dimissioni o decesso di uno o più componenti, il Consiglio Direttivo, nella prima riunione utile, potrà provvedere alla sostituzione chiedendone alla prima assemblea degli associati successivamente tenuta la convalida della nomina.

9.3 Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'incarico.

9.6 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria dell'Associazione, compresi quelli per l'accettazione di donazioni, eredità, legati, per la dimissione di cespiti e per l'assunzione di personale (dipendenti a tempo pieno o part-time) determinandone la retribuzione. Il Consiglio direttivo predispone il Regolamento



Interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati. Per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione è necessaria l'autorizzazione dell'Assemblea ordinaria.

9.7 Il Consiglio Direttivo potrà istituire comitati operativi o consultivi delimitandone volta per volta i poteri e la durata.

Art. 10 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

10.1 Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e, in ogni caso, almeno 2 (due) volte all'anno per deliberare in ordine al bilancio.

10.2 L'adunanza del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o in loro assenza dal Consigliere più anziano. In apertura di ogni riunione consigliere viene nominato tra i presenti un Segretario, il quale redige il verbale, che deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

10.3 Il Presidente dell'adunanza e il segretario, che ha il compito di redigere il verbale, devono essere fisicamente presenti alla riunione, redigere e sottoscrivere il verbale sull'apposito libro verbali del Consiglio Direttivo.

10.4 Sono consentite riunioni consiliari per videoconferenza o per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di votare simultaneamente sugli argomenti posti all'ordine del giorno; verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente dell'adunanza ed il Segretario.

10.5 Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Per le delibere aventi ad oggetto l'ammissione di nuovi associati saranno necessarie le maggioranze previste dal presente dal presente statuto.

10.6 Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano per videoconferenza o teleconferenza.

Art. 11 - Nomina, compiti e funzioni del Presidente e del Vice Presidente

11.1 Il Consiglio Direttivo nomina tra i propri componenti il Presidente ed il Vicepresidente il quale resta in carica per tutta la durata del Consiglio Direttivo.

11.2 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente.

11.3 Il Presidente sovrintende al buon andamento generale della Associazione, coordina l'attività istituzionale, vigila sul corretto funzionamento degli organi della Associazione e

sul perseguimento degli scopi istituzionali, esercita i poteri ad esso riservati dallo statuto o a lui delegati dal Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli Associati. Nei casi di urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, sottoponendo gli atti compiuti a ratifica da parte di questo alla prima riunione utile.

11.4 Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio e, pertanto, fa uso della firma sociale ed ha facoltà di conferire procure speciali a terzi per il compimento di determinati atti.

11.5 In caso di assenza, impedimento o delega del Presidente, le sue funzioni vengono svolte dal Vicepresidente, se nominato, o dal componente più anziano per età del Consiglio Direttivo.

Art. 12 - Responsabili di Sede Municipale

12.1 Il Presidente nomina e revoca i Responsabili di "Sede Municipale" dell'Associazione, istituita per ogni municipio, comune e/o articolazione territoriale amministrativa del Comune di Roma o delle Città Metropolitane di Roma.

12.2 I Responsabili di Sede Municipale, che prestano la loro attività in forma volontaria, libera e gratuita, hanno il compito di svolgere le attività dell'Associazione nell'ambito territoriale di competenza individuato nella determina di nomina. Non possono compiere atti legali in rappresentanza dell'associazione, eccetto nel caso in cui siano muniti di mandato con procura scritta del Presidente.

13.2 I Responsabili di "sede municipale" relazionano periodicamente, e almeno una volta al mese, il Presidente delle attività svolte nel territorio di loro competenza.

Art. 14 - Certificazione bilanci e Collegio dei Revisori

14.1 I bilanci dell'Associazione potranno essere verificati e certificati - ove necessario e richiesto dalla legge - da una società di revisione regolarmente iscritta agli albi professionali.

14.2 l'Assemblea provvederà a nominare un Collegio dei Revisori, su proposta del Consiglio Direttivo, con funzione di controllo della correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e del presente statuto, composto di tre membri, anche non soci, di idonea capacità professionale, i quali durano in carica tre anni e sono rieleggibili o, in alternativa, il collegio potrà nominare un revisore unico.

Art. 15 - Scioglimento dell'Associazione

15.1 Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre la deliberazione dell'assemblea adottata con le maggioranze di cui all'art. 14 del presente statuto.

15.2 L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione con deliberazione adottata con le maggioranze nomina un liquidatore e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.



15.3 In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto a fini di utilità sociale, e in particolare a favore di organizzazioni anche non governative che perseguono finalità simili o affini alla quelli della Associazione.

Art. 16 - Controversie e norma di rinvio

16.1 Qualunque controversia sorga tra gli associati e l'Associazione in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione od esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un collegio arbitrale composto di tre membri.

I membri del Collegio arbitrale sono nominati dal Presidente del Tribunale ove la società ha la sua sede legale e giudicheranno in via rituale e secondo diritto entro e non oltre novanta giorni dalla nomina.

16.2 Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.

Firmato: Reginaldo Olivastro

Maria Raffaella D'Ettore Notaio segue sigillo